



COMUNE DI ARGUSTO

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8 DEL 29/09/2020	OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.
-------------------------------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre**, alle ore 18.25 a seguire, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria e pubblica in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	PRESENTE	ASSENTE
1.	MATOZZO Valter	Sindaco	SI	==
2.	BERTUCCI Angelo Raffaele	Consigliere	SI	==
3.	AIELLO Rosella	Consigliere	==	SI
4.	AMABILE Maria Antonietta	Consigliere	SI	==
5.	FERA Angelo	Consigliere	SI	==
6.	SANTORO Fernando	Consigliere	SI	==
7.	PERSAMPIERI Francesco Ilario	Consigliere	SI	==
8.	RENDA Francesco	Consigliere	SI	==
9.	GARIERI Francesco	Consigliere	SI	==
10.	FACCIOLO Rosaria	Consigliere	SI	==
11.	CRASA' Luigi	Consigliere	SI	==
In carica n.11 compreso il Sindaco		Presenti n. 10	Assenti n. 1	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Alessandro Ursino.

La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco, il quale, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, assume la presidenza della seduta.

Illustra il punto il Sindaco-presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2019 sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 stabilito per l'anno 2020 nella misura del 5 %;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.8 del 09/09/2014;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi:

- per quanto concerne la regolarità tecnica dal Responsabile del servizio finanziario;
- per quanto concerne la regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;
- dall'organo di revisione, con nota prot. n.2718 del 25/09/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di APPROVARE per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del n. 4 del 13/03/2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nei prospetti allegati al presente atto sotto lettere a) e b);

2) di DARE ATTO che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 09/09/2014 verranno applicate le riduzioni tariffarie ivi previste;

3) di DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

4) di PROVVEDERE entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021, secondo le modalità che verranno definite dai soggettati preposti;

5) di INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

6) di DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ARGUSTO

(Catanzaro)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario;
Con riferimento alla suddetta proposta di deliberazione ed in
relazione agli artt.49, 147-bis e 153 del D. Lgs. n.267/2000


ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Argusto, li 25 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Walter Mattozzo



COMUNE DI ARGUSTO

(Catanzaro)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario;
Con riferimento alla suddetta proposta di deliberazione ed in
relazione agli artt.49, 147-bis e 153 del D. Lgs. n.267/2000


ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Argusto, li 25 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Walter Mattozzo



COMUNE DI ARGUSTO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI ARGUSTO		
Prot. N.	2718	
Data	25/09/2020	
Cat.	Cl.	Fasc.

OGGETTO: OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'anno Duemilaventi, il giorno Venticinque del mese di Settembre, la sottoscritta Dott. Mariangela ROCCA, Revisore Unico del Comune di Argusto,

premessò

il Comune avanzava richiesta, per esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA TARI 2020"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta in oggetto, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile e tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI DETERMINAZIONE D DELL'IMPOSTA TARI 2020";

- Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- Visto il parere del responsabile del Servizio Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Legge art. 107 comma 5 del 17 Marzo 2020 n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli artt. 91 e 92;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico
Dott. Mariangela Rocca



COMUNE DI ARGUSTO
TARI: TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

NR. COMPONENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	0,22958	43,73553
2	0,26937	102,04959
3	0,30612	131,20661
4	0,33060	160,36363
5	0,33978	211,38842
6	0,33672	247,83471



COMUNE DI ARGUSTO
TARI: TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

CATEG. D'USO	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,47813	1,19914
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,67844	1,70830
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,74951	1,88355
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,98212	2,46098
12	ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, FALEGNAME	0,68490	1,72305
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,83003	8,30164
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,72458	1,57799
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,95130	4,05859
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,38782	4,47215

Approvato e sottoscritto

► Il Sindaco-Presidente

Arch. Walter Marozzo




► Il Segretario Comunale

Dott. Alessandro Ursino



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) in data



► Il Segretario Comunale

Dott. Alessandro Ursino


ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 02-09-2020



► Il Segretario Comunale

Dott. Alessandro Ursino

